

Domande frequenti legate alla crisi del Coronavirus e al Fondo sociale europeo

Il presente documento consta di 3 parti:

1. Che cosa può fare il FSE per affrontare la crisi di Coronavirus?
2. Come gestire le operazioni sostenute in corso a titolo del FSE che devono affrontare i problemi causati dalla crisi del Coronavirus?
3. Operazioni che possono essere avviate al momento del controllo della crisi di Coronavirus per sostenere la ripresa economica

I. CHE COSA PUÒ FARE IL FSE PER AFFRONTARE LA CRISI CORONAVIRUS?

1. Come programmare le misure di risposta alla crisi

L'epidemia di Coronavirus rappresenta una sfida senza precedenti in tutta l'Unione.

È pertanto essenziale garantire che i servizi sanitari possano essere forniti ai cittadini e contenere l'impatto economico della crisi e le conseguenze sull'occupazione nella migliore misura possibile. Questo obiettivo richiederà la mobilitazione di misure di diversa natura.

- Il primo obiettivo comprenderà due dimensioni: sostegno al sistema sanitario e sostegno alle azioni volte a limitare la diffusione del virus.
- ✓ Le azioni intraprese dagli Stati membri in tutta l'Unione mirano, da un lato, a **sostenere il sistema sanitario** mediante:
 - l'acquisto delle necessarie attrezzature sanitarie, compreso il materiale di protezione per gli operatori sanitari;
 - il sostegno alla prestazione dei servizi di assistenza sanitaria connessi al Coronavirus;
 - l'assunzione di personale supplementare per maggiori e più estesi servizi di assistenza sanitaria;
 - la comunicazione e informazione al pubblico.

Tutte queste azioni possono essere sostenute dal FSE nell'ambito della priorità d'investimento per l'accesso ai servizi¹.

- ✓ D'altro canto, gli Stati membri stanno prendendo misure per **ritardare la diffusione del virus**. Ritardare la diffusione del virus è fondamentale **affinché il sistema sanitario non imploda e resti accessibile a tutti**.

Ecco perché tutte tali azioni che limitano i contatti sociali possono beneficiare del sostegno del FSE nell'ambito dell' "accesso ai servizi"².

Ciò comprende:

- i regimi di disoccupazione parziale per i lavoratori delle imprese (bar, ristoranti, negozi, ecc.), ma anche le scuole che sono state chiuse a seguito della chiusura imposta per bloccare la diffusione del Coronavirus, ma anche per il personale nel settore dell'aviazione, tenuto conto delle numerose restrizioni ai viaggi per la stessa ragione;
- indennità per i genitori che non sono in grado di lavorare in quanto devono prendersi cura dei figli le cui scuole sono chiuse;
- indennità per formatori la cui formazione è stata sospesa, ecc.

Al fine di valutare se altre misure adottate dagli Stati membri a seguito del focolaio del Coronavirus siano ammissibili nell'ambito del FSE, gli Stati membri dovrebbero valutare la **logica di intervento** e valutare se tali azioni **contribuiscano a una delle priorità di investimento del regolamento FSE**.

- Il secondo obiettivo dell'attuale crisi è proteggere i posti di lavoro e limitare per quanto possibile le conseguenze negative sull'occupazione. Ciò richiederà l'introduzione di orari di lavoro a breve termine per le imprese le cui attività sono state ridotte a causa del calo della domanda o di un'interruzione delle loro catene di valore e di approvvigionamento (maggiori informazioni si trovano nella sezione Q & A seguente).
- Le **norme di ammissibilità del FSE sono nazionali**³: Le norme nazionali sull'ammissibilità relative all'FSE dovrebbero determinare ciò che è ammissibile. Gli Stati membri godono di ampia flessibilità nel definire i costi ammissibili delle azioni. Tali norme nazionali di ammissibilità devono

¹Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento FSE.

²Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento FSE.

³Articolo 65, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni (RDC).

rispettare il numero molto limitato di norme in materia di ammissibilità a livello dell'UE (nel regolamento recante disposizioni comuni e nel regolamento FSE).

- **Verifiche di gestione e audit: Gli Stati membri** sono inoltre **competenti per stabilire come intendono verificare il rispetto delle norme in materia di ammissibilità**. Ciò determinerà **ciò che dovrà essere controllato** ai vari livelli (dall'autorità di gestione, dall'autorità nazionale di audit e dai revisori della Commissione). È pertanto della massima importanza che esso rimanga semplice e si eviti la sovraregolamentazione (*gold-plating*).
- Il 13 marzo 2020 la Commissione ha proposto che tutte le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto del focolaio di Coronavirus siano **ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020**⁴. Se la proposta della Commissione è accolta, queste azioni possono essere finanziate a partire da tale data.
- Non è necessario presentare urgentemente una richiesta alla Commissione per la modifica del programma, ad esempio per selezionare la priorità d'investimento per "l'accesso ai servizi" o "l'adattamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento", poiché la spesa per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi sarà ammissibile a partire dal **1 febbraio 2020** (cfr. sopra). Le richieste di modifica del programma dovranno essere presentate una volta che la situazione sarà divenuta più stabile.

2) **Flessibilità per i trasferimenti tra il FESR e il FSE e trasferimenti tra programmi con l'approvazione della Commissione**

E' importante tenere presente che è possibile effettuare trasferimenti tra il FESR e il FSE con l'approvazione della Commissione. Ciò è possibile in quanto il regolamento recante disposizioni comuni non stabilisce la suddivisione tra il FESR e il FSE. Esso contiene solo un importo aggregato per il FESR e il FSE per categoria di regione. Tuttavia, per il FSE, ciascuno Stato membro deve garantire che la quota minima del FSE sia rispettata, vale a dire che l'assegnazione al FSE non può essere inferiore a tale importo, determinato in base alla metodologia di cui all'allegato IX del Regolamento recante disposizioni comuni. Per il FESR non vi è alcuna quota minima. È pertanto possibile effettuare trasferimenti tra il FESR e il FSE, a condizione che sia rispettata la quota minima del FSE. Questi trasferimenti non possono tuttavia riguardare anni precedenti. Ciò significa che i trasferimenti sono ora limitati all'assegnazione per il 2020 e che è necessario che in ogni caso tale modifica sia approvata dalla Commissione nel 2020.

I trasferimenti possono essere effettuati anche **tra i programmi** (relativi allo stesso Fondo o tra il FESR e il FSE), ma tali trasferimenti saranno limitati alle

⁴COM (2020) 113.

assegnazioni 2020 ed è necessario che in ogni caso tale modifica sia approvata dalla Commissione nel 2020.

3) **Flessibilità prevista dalle disposizioni in materia di ammissibilità, in funzione dell'ubicazione e dell'uso del bilancio di una categoria di regioni al di fuori di tale categoria di regioni:**

La **norma generale** in materia di ammissibilità in funzione dell'ubicazione⁵, è che le operazioni devono essere situate/attuare nell'area interessata dal programma. L'area del programma⁶ è la categoria di regioni che eroga il finanziamento.

Il **regolamento FSE⁷ contiene una norma specifica** che stabilisce che l'FSE può sostenere operazioni realizzate al di fuori dell'area del programma, ma all'interno dell'Unione, se sono soddisfatte 2 condizioni, e cioè: **l'operazione deve andare a beneficio dell'area del programma** e devono essere rispettati gli obblighi in materia di gestione, controllo e audit. Se l'operazione presenta anche un vantaggio per l'area del programma in cui è attuata, la spesa deve essere ripartita pro rata su tali aree di programma in base a criteri oggettivi.

Nel caso del FSE, le operazioni attuate nell'ambito della priorità d'investimento "accesso ai servizi" mirano a sostenere il sistema sanitario e a contenere la diffusione del Coronavirus, in modo da garantire che il sistema sanitario degli Stati membri resti accessibile. **In tutti i casi in cui tali operazioni sono attuate nello Stato membro o in cui sono sostenute spese per tali operazioni** (all'interno dell'Unione), **queste operazioni beneficeranno dell'accesso al sistema di assistenza sanitaria dello Stato membro per tutti gli abitanti degli Stati membri, ossia per tutte le categorie di regioni all'interno dello Stato membro e i finanziamenti possono quindi essere utilizzati da tutte le categorie di regioni.** Ciascuna categoria di regioni può quindi contribuire in misura **pro rata**. Tale valutazione deve **basarsi su criteri oggettivi che devono essere stabiliti dagli Stati membri.**

⁵ Articolo 70 del RDC.

⁶ È definito all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni come segue: "una zona geografica oggetto di un programma specifico o, nel caso di un programma che riguardi più di una categoria di regioni, la zona geografica corrispondente a ciascuna categoria di regione".

⁷ Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento FSE.

Domande pervenute dagli Stati membri:

Domanda 1: Modalità di lavoro a breve termine: molti lavoratori si trovano in stato di disoccupazione temporanea (disoccupazione tecnica) a causa della crisi. Per evitare gravi conseguenze sociali, il FSE potrebbe essere utilizzato come parte dello stipendio di tali lavoratori che non sono in grado di lavorare?

Questi regimi di lavoro a breve termine potrebbero essere sostenuti con il FSE anche se non sono accompagnati da misure attive?

Risposta: Occorre operare una distinzione tra:

(a) I lavoratori che sono diventati "tecnicamente" disoccupati perché il **governo ha imposto una chiusura dell'impresa** per limitare i contatti sociali in modo da contenere la diffusione del virus (bar, ristoranti, imprese ricreative quali cinema, teatro, giardini zoologici, ecc.) o perché un **governo ha imposto divieti di viaggio** volti anche a contenere la diffusione del virus (ad esempio, personale nel settore dell'aviazione):

- Tali contratti di lavoro a breve termine sono ammissibili e possono essere sostenuti **dal FSE, in quanto guidati dalla necessità di garantire l'accesso al sistema sanitario** ritardando la diffusione del virus, nell'ambito della priorità di investimento "Accesso ai servizi" (di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento FSE — "migliorare l'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di alta qualità, compresi i servizi sanitari e sociali d'interesse generale").
- La logica di intervento e l'obiettivo di tali misure consistono nel garantire che il sistema sanitario non imploda e che l'accesso ai servizi sanitari possa essere garantito per tutta la durata della crisi. Tali misure sono essenziali per contenere la diffusione del virus e garantire che i servizi di assistenza sanitaria possano ancora essere prestati a coloro che ne hanno bisogno, compresi i più vulnerabili.
- Queste misure comportano effetti di ricaduta positivi sul mantenimento dell'occupazione, ma non costituiscono il loro obiettivo principale. Il loro obiettivo primario è legato alla salute.

(b) I lavoratori che sono diventati "tecnicamente" disoccupati perché le forniture non arrivano tempestivamente (ad esempio, forniture provenienti dalla Cina in cui la produzione è ritardata), la domanda è diminuita, ecc., ma per le quali non vi è alcun nesso con gli obblighi imposti dal governo (cfr. la precedente lettera a):

- La logica di intervento di queste misure non è legata alla salute, ma è guidata dall'obiettivo di mantenere l'occupazione.
- Tali misure sono ammissibili e possono essere sostenute dal FSE se combinate con misure attive. Non è necessario che queste misure

siano fornite contemporaneamente alle misure passive. Non sarà nemmeno possibile farlo ora in quanto le misure attive quali corsi di formazione (salvo l'e-learning) sono sospesi per evitare contatti sociali.

- La comunicazione sulla risposta coordinata al focolaio di COVID-19⁸ si riferisce a questi regimi che contribuiscono ad attenuare l'impatto dello shock, in combinazione con le misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione. Questo è quanto è stato fatto in seguito alla crisi finanziaria ed economica del 2008/2009.
- A norma del Trattato (articolo 162 del TFUE), il FSE è un Fondo per migliorare le opportunità occupazionali dei lavoratori. Esso mira a facilitare l'occupazione dei lavoratori e ad aumentare la loro mobilità geografica e professionale all'interno dell'Unione e ad agevolare il loro adattamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.
- Per questo motivo, le misure passive volte a mantenere l'occupazione (che non rientrano nell'ambito dell'accesso alla priorità d'investimento dei servizi) dovrebbero essere combinate con misure attive.
- Le misure attive potrebbero, tuttavia, assumere una forma diversa dal miglioramento del livello delle competenze o dalla riconversione professionale a cui la comunicazione fa riferimento. Esse potrebbero assumere la forma di un impegno delle imprese a far sì che - una volta terminata la crisi, i lavoratori tornino a lavorare e a riprendere le loro attività - questi lavoratori restino occupati per una certa durata (ad esempio per una durata almeno pari alla durata del tempo che il lavoratore ha beneficiato della modalità di lavoro a breve termine. Tale modalità di lavoro a breve termine può essere programmata nell'ambito della priorità d'investimento per l'adattamento dei lavoratori (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del Regolamento FSE).

Domanda 2: Al fine di contenere la diffusione del virus, le classi scolastiche (in aula), la formazione e gli altri corsi sono stati temporaneamente sospesi. Molti insegnanti — quelli con contratto a tempo determinato — non dispongono di mezzi di sussistenza e dovranno cercare altri posti di lavoro se non riceveranno un sostegno finanziario. Il FSE potrebbe sostenere le persone che

⁸ COM (2020) 112.

temporaneamente sono impossibilitate a lavorare a causa della crisi del COVID-19?

Risposta: Queste misure di sospensione dei corsi di formazione sono destinate principalmente a contenere la diffusione del virus della COVID-19 ed a garantire che i sistemi sanitari possano funzionare correttamente e non siano saturati. Pertanto, possono essere sostenute anche nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv) " il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale".

Domanda 3: A causa della chiusura delle scuole, molti lavoratori non sono in grado di lavorare, in particolare quando la particolare tipologia di lavoro non consente loro il lavoro a distanza (teleworking). Il FSE potrebbe essere utilizzato per sostenere con un supporto finanziario questi genitori, come per esempio attraverso il finanziamento di una parte della loro retribuzione?

Risposta: Sì, queste misure sono ammissibili al sostegno del FSE nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv) "il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale", in quanto mira a ridurre al minimo ed a limitare i contatti sociali al fine di evitare la diffusione del virus e, di conseguenza, a permettere che i servizi sanitari possano ancora essere garantiti a tutta la popolazione. Inoltre, in questo caso, questa misura contribuisce anche ad assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza all'infanzia, ai bambini, in considerazione del fatto che tali servizi, finalizzati anch'essi a limitare i contatti sociali, possono, in questa fase, essere forniti solamente dai genitori stessi. Tali misure, ad esempio, non possono essere delegate ai nonni, in quanto popolazione maggiormente a rischio e quindi più vulnerabile al contagio del Covid-19.

Domanda 4: Cosa intende fare la Commissione per aiutare gli Stati membri ad affrontare la crisi del Coronavirus?

Risposta: In primo luogo, le modifiche del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea ne estendono il campo di applicazione alle principali emergenze sanitarie. Le operazioni ammissibili comprenderanno l'assistenza alla popolazione. Sono, quindi, comprese le misure mediche per contenere la trasmissione della malattia, come la prevenzione, il monitoraggio o il controllo.

In secondo luogo, per rispondere alla necessità di un accesso rapido ai finanziamenti, la modifica dell'articolo 139 del regolamento recante disposizioni⁹

⁹Regolamento (UE) n. 1303/2013.

comuni (RDC) comporta la rinuncia da parte della Commissione alla richiesta di rimborso dei recuperi in seguito all'accettazione dei conti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Gli importi normalmente dovuti per il 2020 saranno quindi recuperati alla chiusura dei programmi.

Alla luce di quanto sopra descritto, non si procederà alla compensazione di tali recuperi con il pagamento del prefinanziamento del 2020, come annunciato nella lettera del 16 dicembre 2019 (Ares (2019) 7720925). La Commissione verserà il prefinanziamento annuale 2020 agli Stati membri il più presto possibile entro il 1° luglio 2020, come stabilito all'articolo 134 (2) del CPR.

Le modifiche dell'RDC intendono anche introdurre la flessibilità necessaria per trasferire le risorse all'interno dei programmi e, di conseguenza, ridurre la necessità di apportare modifiche al programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, nel corso del periodo di programmazione lo Stato membro può trasferire fino all'8 % della dotazione di una priorità e non più del 4 % del piano finanziario del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Tali modifiche devono essere approvate dal Comitato di Sorveglianza e rispettare tutti i requisiti normativi.

Inoltre, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto del focolaio del COVID19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020, e senza che sia necessario presentare alla Commissione la modifica del programma esistente prima dell'inizio di tali operazioni.

Tuttavia, visti gli effetti potenzialmente significativi ed a lungo termine della diffusione del virus, è probabile che gli Stati membri richiedano ulteriori modifiche dei loro programmi. Il campo di applicazione del FESR e del FSE consente già molti tipi di investimenti che potrebbero essere pertinenti. La Commissione è impegnata a collaborare con tutti gli Stati membri e le regioni interessate al fine di modificare, ove necessario, i programmi esistenti in tempi rapidi.

Domanda 5: Esiste, ai sensi della direttiva sugli appalti pubblici, la possibilità di accelerare i processi per prodotti che consentono di contrastare la diffusione e aiutare il trattamento del Coronavirus come:

- ***Disinfettanti per le mani (compresi i dispositivi di dosaggio) da installare nelle scuole;***
- ***Speciali lampade UV per controllare se le mani siano state adeguatamente pulite (anche nelle scuole);***
- ***Letti d'ospedale ed apparecchiature per la respirazione assistita (da installare negli ospedali);***
- ***Indumenti potenzialmente protettivi per il personale sanitario***

Risposta: Si possono utilizzare diverse opzioni. In ordine decrescente di sicurezza (dal più sicuro al meno sicuro) esse sono:

- 1) **Procedura accelerata** conformemente agli articoli 27 (4) e 28 (6). Si tratta di un'urgenza (non estrema) che deve essere debitamente motivata.
- 2) **Procedura negoziata** a norma dell'articolo 32, che può essere utilizzata solo in via eccezionale e solo quando debitamente giustificata.
- 3) **Forme derogabili rispetto alle procedure di appalto pubblico** analoghe a quelle di cui all'articolo 15.

Si raccomanda di utilizzare di norma la procedura accelerata e la procedura negoziata (articolo 32) solo in caso di assoluta necessità. Per quanto riguarda l'articolo 15 non sarebbe consigliabile il suo utilizzo.

Maggiori informazioni sono reperibili nella COMUNICAZIONE sulle norme in materia di appalti pubblici in relazione all'attuale crisi in materia di asilo,¹⁰ che è stata pubblicata in un altro contesto, ma analizza questioni analoghe.

Qualsiasi valutazione deve essere effettuata caso per caso e deve essere effettivamente correlata alle circostanze, vale a dire che si potrebbe ricorrere a tali procedure per acquistare gel antisettici, e non per acquistare, ad esempio, nuovi servizi informatici per la banca centrale.

Quesito 6. È possibile utilizzare le nuove norme di flessibilità in caso di necessità di riassegnare risorse dal FESR all'FSE?

Contesto:

il PO ha molti progetti appaltati ma non andati a buon fine nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ma non molti fondi impegnati e spesi nell'ambito del FSE. Le risorse di questi progetti potrebbero essere riallocati, assegnandoli al FSE per misure a favore dell'occupazione?

Risposta: È possibile riassegnare il finanziamento dal FESR al FSE. Esso richiederà una modifica del programma e non rientra nella procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi proposta dalla Commissione (articolo 2, paragrafo 1, della proposta di modifica dell'articolo 30 del RDC). La riassegnazione dal FESR al FSE dovrebbe rispettare la categoria di regioni. Nel caso in cui si proponga un trasferimento da una categoria di regioni a un'altra categoria di regioni, dovrà essere rispettato il limite del 3% di cui all'articolo 93 del RDC.

Proposta della Commissione sull'articolo 30 del RDC - aggiunta di un nuovo paragrafo

¹⁰ COM (2015) 454

- 5 In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino al 8% delle risorse finanziarie di una priorità a partire dal primo febbraio 2020 e non più del 4% del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi sono tuttavia conformi a tutti i requisiti regolamentari e sono preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato Membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute."

Domanda 7: Domande relative alla pubblica amministrazione

Il FSE può coprire il costo degli organi di gestione nazionali del COVID-19?

I costi supplementari della politica e delle forze dell'ordine possono essere ammissibili quando si suppone che dovrebbero limitare il contagio e garantire le limitazioni dei movimenti delle persone.

Risposta:

Sì, poiché queste azioni mirano a ritardare la diffusione del virus in modo da garantire che i servizi sanitari restino accessibili. Si veda anche sopra.

Domanda 8: Sarà possibile finanziare gli stipendi del personale sanitario (rafforzamento dei centri/istituzioni nazionali e regionali di assistenza sanitaria/ecc.), temporaneamente impiegati durante la crisi di Coronavirus, per quanto tempo?

Risposta:

Sì, gli stipendi del personale supplementare assunto per lavorare presso centri/istituzioni sanitari per affrontare la crisi del Coronavirus sono ammissibili al sostegno del FSE, in quanto tale misura è necessaria per garantire che tutta la popolazione possa avere accesso ai servizi di assistenza sanitaria. Questa misura può essere programmata nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento FSE sull'accesso ai servizi. Ciò può essere fatto per il tempo necessario per conseguire l'obiettivo di garantire l'accesso al sistema sanitario. Spetta inoltre agli Stati membri decidere il tipo di contratto di lavoro da utilizzare in funzione del loro quadro giuridico. Il finanziamento dell'IQG (iniziativa a favore dell'occupazione giovanile) può essere utilizzato anche per attrarre gli studenti di medicina per la formazione in loco durante la crisi.

II. Come gestire le operazioni in corso che devono affrontare i problemi causati dalla crisi del coronavirus?

Domanda 1: *Diversi QAs collegati a progetti in corso:*

- *Cosa fare riguardo l'impatto negativo sul reclutamento dei partecipanti*
- *Cosa fare riguardo la potenziale riduzione dei livelli di partecipazione o persino l'interruzione temporaneo della realizzazione del progetto?*
- *Cosa fare per affrontare il problema dell'isolamento/del lavoro a distanza*
- *Cosa fare per la cancellazione di eventi, seminari, riunioni*
- *Cosa fare riguardo il rischio di ritardi dovuti alla limitata disponibilità di personale, ecc.*
- *Cosa fare per l'impatto negativo sul raggiungimento dei tassi di output*

Risposta:

Nel caso cui **debbano essere cancellati eventi/workshop, ecc.**, e i costi siano stati sostenuti: l'ammissibilità di tali costi è determinata dalle norme di ammissibilità, che sono nazionali (ad eccezione di quanto stabilito nel regolamento sulle disposizioni comuni e le norme specifiche di ciascun Fondo). Le norme di ammissibilità degli Stati membri potrebbero prevedere situazioni di forza maggiore. Le loro norme potrebbero quindi determinare le condizioni alle quali tali costi sono ammissibili: ad esempio, quando i costi non sono coperti da un'assicurazione o sono rimborsati in altro modo e l'evento ha dovuto essere annullato a causa del Coronavirus.

Qualora **non sia possibile coinvolgere i partecipanti** per partecipare all'operazione, per **conseguire i risultati di output, se è necessario bloccare/interrompere l'attuazione di un'operazione:** in questi casi l'autorità di gestione potrebbe — in modo trasparente e su base non discriminatoria in modo da garantire la parità di trattamento dei beneficiari - prorogare la durata delle operazioni/il termine di attuazione delle operazioni, ma anche per la presentazione delle domande di pagamento da parte dei beneficiari, per la presentazione delle relazioni ecc. Idealmente l'AdG avvia anche nuovi bandi.

L'AdG può anche essere "costretta" ad avviare ulteriori bandi qualora (la maggior parte) le operazioni di cui sopra abbiano una durata prevista fino alla fine del 2023 o qualora si preveda che i beneficiari non raggiungeranno mai i risultati di output attesi dall'operazione e quindi non sarebbe possibile assorbire l'intero finanziamento FSE/IOG. In questo caso l'AdG potrebbe avviare — una volta superata la crisi del Coronavirus – nuovi bandi al fine di garantire che sia possibile assorbire interamente le risorse finanziarie FSE/IOG. Il presente documento può anche fornire ispirazione

per quanto riguarda il tipo di inviti supplementari al lancio (ad esempio modalità di lavoro innovative, in modo da essere meglio preparati in caso di un'altra crisi).

Domanda 2: Il telelavoro per il personale finanziato dal FSE sarà accettabile/ammissibile, sapendo in anticipo che non sempre esistono meccanismi adeguati?

Risposta:

L'organizzazione del telelavoro e di altre forme di lavoro flessibile con il sostegno del FSE può essere ammissibile, a condizione che ciò sia in linea con le norme nazionali. Essa può essere sostenuta nell'ambito della priorità di investimento sull'adattamento al cambiamento.

Domanda 3: Possiamo continuare a pagare le indennità ai partecipanti disoccupati a corsi di formazione durante il periodo in cui la formazione è sospesa a causa della crisi della COVID-19?

Contesto

Le norme in materia di formazione per i disoccupati sostenuti dal FSE prevedono che i partecipanti alla formazione abbiano il diritto di ricevere un'indennità per la partecipazione alla formazione. Tale indennità è versata in funzione della loro presenza (iscrizione alla formazione). Attualmente le norme in materia di ammissibilità non prevedono la possibilità di pagamento delle indennità qualora la formazione sia sospesa. A causa delle circostanze eccezionali, si vorrebbero modificare le norme di ammissibilità per questo tipo di formazione e consentire ai disoccupati di continuare a ricevere l'indennità durante il periodo in cui la formazione è sospesa a causa della crisi del COVID-19. L'obiettivo è quello di attenuare le conseguenze sociali indesiderate, in quanto tali indennità costituiscono un sostegno finanziario importante per questi partecipanti, che sono disoccupati.

Esiste un ostacolo giuridico, sulla base del diritto dell'UE, a che le norme nazionali in materia di ammissibilità consentano a tali partecipanti di continuare a ricevere tali indennità durante il periodo di sospensione della formazione dovuto alla crisi del COVID-19?

Risposta:

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del RDC, l'ammissibilità è determinata sulla base di norme nazionali, salvo nel caso in cui norme specifiche siano stabilite dal RDC o dalle norme specifiche di ciascun Fondo. Il regolamento FSE non stabilisce norme specifiche in materia di ammissibilità delle indennità versate ai disoccupati che partecipano a corsi di formazione finanziati dal FSE. Le operazioni sono ammissibili al sostegno, purché contribuiscano alle priorità di investimento

selezionate nel programma operativo. I corsi di formazione per i disoccupati e i costi sottostanti (come il pagamento di indennità ai partecipanti disoccupati a corsi di formazione) possono contribuire a molte priorità di investimento del regolamento FSE, in particolare alla priorità d'investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento FSE "accesso all'occupazione" o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), "inclusione attiva" del regolamento FSE. Spetta allo Stato membro stabilire le condizioni di ammissibilità dei costi nell'ambito di questo tipo di operazione, ad esempio le indennità.

Tuttavia, quando le formazioni sono sospese per ritardare la diffusione del COVID-19 al fine di garantire che l'accesso al sistema di assistenza sanitaria continui a essere garantito, tali costi sono ammissibili nell'ambito del FSE, ma nell'ambito della priorità di investimento in materia di accesso ai servizi. Le norme nazionali in materia di ammissibilità dovrebbero essere adeguate di conseguenza, in modo che tali indennità siano ammissibili durante il periodo di sospensione delle attività di formazione.

Domanda 4: Le norme nazionali in materia di ammissibilità potrebbero consentire di sospendere il pagamento dei salari ai formatori quando la formazione — che beneficia del sostegno del FSE — è stata sospesa?

Risposta:

Come per il quesito precedente, l'ammissibilità è determinata sulla base delle norme nazionali, ad eccezione delle norme specifiche previste dai regolamenti. Di conseguenza, tutto dipende dal fatto che le norme nazionali stabiliscano che i formatori hanno diritto a percepire uno stipendio quando la formazione è sospesa in casi specifici. In ogni caso, le norme nazionali dovrebbero consentire al formatore di essere retribuito almeno per la parte della formazione già fornita, eventualmente ampliata per dare un compenso per le ore di formazione sospese.

A livello dell'UE tali costi sono ammissibili nell'ambito della priorità di investimento per l'accesso ai servizi, in quanto la sospensione della formazione mira a limitare i contatti sociali in modo da evitare la diffusione del virus e sostenere l'accesso ai servizi sanitari.

Domanda 5: Come Autorità di Gestione abbiamo organizzato una formazione per i nostri dipendenti. Diversi costi di tali formazioni sono già sostenuti e pagati (ad es. sistemazione in albergo, formatore esterno, prenotazione della sala di formazione) e sarebbero ammissibili a titolo dell'assistenza tecnica del FSE. Tuttavia, queste formazioni non possono più essere effettuate ora, a causa delle misure CODID-19 stabilite dal Governo. Questi costi sono ammissibili a valere sull'asse assistenza tecnica nel caso in cui non possano essere rimborsati e non siano coperti dalla nostra assicurazione?

Risposta:

Come in precedenti quesiti, è opportuno ricordare che l'ammissibilità di questo tipo di spese per l'organizzazione di una formazione che non ha potuto avere luogo alla fine è determinata, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, dell'RDC, nelle norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali norme possono prevedere, ad esempio, che in caso di "forza maggiore" i costi corrispondenti che non sia stato possibile annullare né rimborsare siano ammissibili e possano pertanto essere pagati tramite le dotazioni di assistenza tecnica a titolo dei fondi. A seconda del quadro giuridico dello Stato membro, la forza maggiore può anche essere invocata pur se non esplicitamente prevista dalle norme nazionali in materia di ammissibilità.

Domanda 6: Poiché chiedono ai formatori di fornire corsi online, come si possono effettuare i controlli (presso il luogo di esecuzione)? Possono essere "automatizzati"? altrimenti come si possono certificate le spese?

Risposta:

Come indicato in precedenza, le norme nazionali di ammissibilità sul FSE determinano ciò che è ammissibile. Gli Stati membri sono inoltre competenti per stabilire come intendono verificare il rispetto delle norme in materia di ammissibilità. Questo determinerà ciò che dovrà essere controllato ai vari livelli (dall'autorità di gestione, dall'autorità nazionale di audit e dai revisori della Commissione). Ciò garantisce la certezza dell'audit per quanto riguarda tali spese nell'ambito del Fondo sociale europeo.

Nel caso dell'apprendimento *elearning*/a distanza, gli Stati membri dovrebbero pertanto determinare come intendono controllare la partecipazione degli studenti a tali corsi. Potrebbero decidere che è necessario l'utilizzo di strumenti informatici specifici che consentono tale tracciamento.

Domanda 7: nello Stato Membro X esiste un progetto FSE che fornisce servizi per anziani e persone con disabilità. A tal fine, i comuni impiegano persone per fornire tali servizi per la durata dei progetti (forse per 2-3 anni). Ora, a causa della quarantena, i servizi non possono essere prestati e le persone occupate rientrano nella cosiddetta "disoccupazione tecnica temporanea". Il codice del lavoro prevede che, in caso di disoccupazione tecnica, il datore di lavoro debba pagare la retribuzione media per il periodo di disoccupazione tecnica. La questione è se tali pagamenti possano essere effettuati dal progetto.

Risposta: si vedano gli altri quesiti sulle modalità di lavoro di breve-durata¹¹.

¹¹ Short Term Work Arrangements (STWA)

III. Operazioni da avviare quando la crisi del Coronavirus sarà sotto controllo/terminata in modo da sostenere la ripresa economica

1. Cosa può fare il FSE dopo la crisi?

Risposta:

Non appena la crisi del Coronavirus sarà sotto controllo, il FSE può contribuire a riparare il danno economico subito dai lavoratori e dai lavoratori autonomi divenuti disoccupati a causa della crisi. Il FSE può contribuire al loro reinserimento nel mercato del lavoro grazie agli insegnamenti tratti da questa crisi, anticipando le esigenze in termini di competenze e contribuendo ad equilibrare l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, le misure transitorie e la mobilità, in modo da garantire una rapida ripresa dell'economia. Dato che i servizi pubblici per l'impiego e le altre organizzazioni che si occupano di sistemi di riattivazione dovranno far fronte a una domanda notevolmente più elevata di servizi, il sostegno del FSE può essere destinato alla creazione di capacità e alla modernizzazione di tali servizi. Il sostegno può comprendere non solo misure volte ad ampliare le loro capacità (numero di addetti), ma anche azioni volte a migliorarne l'efficienza (ad es. formazione del personale e dei formatori, sviluppo di servizi innovativi, riorganizzazione, ecc.).

Il FSE potrebbe intervenire a sostegno delle reti settoriali tra imprese e parti sociali (ad esempio azioni congiunte) che possono contribuire a prevedere e gestire i cambiamenti in modo integrato e a sostenere le reti di imprese e la consulenza per la gestione del cambiamento. I servizi di consulenza, i piani di cambiamento in materia di gestione, formazione specializzata e altri servizi di supporto sono esempi di possibili interventi dell'FSE. Inoltre, poiché questa crisi è una crisi connessa alla salute, il FSE può sostenere l'attuazione di nuove conoscenze in materia di misure sanitarie e di sicurezza per prevenire l'insorgere di una crisi analoga.

Poiché la crisi spesso colpisce duramente i cittadini più vulnerabili della nostra società, il FSE può sostenere tutti gli sforzi volti a garantire una partecipazione attiva e paritaria di tutti gli interessati e a garantire che tutti abbiano accesso a un'assistenza sanitaria e a servizi di cura a lungo termine efficaci e resilienti.